


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA*Notifica per pubblici proclami*


Notifica per pubblici proclami di atto di integrazione del contraddittorio

Il sottoscritto difensore, autorizzato con ordinanza presidenziale 161/2014, allegata in copia conforme, notifica ai controinteressati dottori Barbato Francesca Romana, Benedetti Chiara, Bonanni Marianna, Borghi Barbara, Buccioni Ilaria, Bussotti Pietro, Caponi Eleonora, Cardellini Alessandra, Carlucci Patrizia, Cascone Maria, Catanese Claudia, Cerabona Lucia, Ciabatta Claudia, Cimadori Valentina, Corazza Domenica, Corcione Raffaella, Costantini Giuliana, Cottini Chiara, D'Auria Roberta, Di Francescantonio Rossella, Di Giovanni Francesco, Di Guida Giovanna, Egiziano Eutizio, Esposito Giuseppe, Felici Giuliana, Ferrara Michelangelo, Ferrara Serena, Fioravanti Carla, Flaminio Filomena, Foddis Carlo, Frascella Anna Grazia, Gentile Fabio, Giammetta Rosalia, Giordano Francesca, Grasso Maria Teresa, Greco Andrea, Gualano Marisa, Imperato Carla, Lazzeroni Valentina, Lombardo Baldassare Massimo, Magistro Rosa, Mattered Agnese, Meiattini Ombretta, Moretti Francesca, Moriconi Ida, Olmi Cristina, Pepe Luisa, Pizzileo Anna, Ragni Alunni Susanna, Ragni Chiara, Rinaldo Bianca Maria, Santori Veronica, Stolfa Maria, Tessaro Valentina, Villar Irene Carmen, un estratto riassuntivo del ricorso n. 737/2014, proposto dalle dottoresse Alagna Roberta, Moretti Emanuela, Persiani Ilaria e Urbani Silvia, tutte rappresentate e difese, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Alberto Franchi Fabio Buchicchio e Daniela Franchi e presso di loro elettivamente domiciliate in Perugia, via XX Settembre 76, per procura in calce al



ricorso stesso (comunicazioni al fax 0755717936 e alla pec carloalberto.franchi@avvocatiperugiapec.it), contro l'AZIENDA U.S.L. UMBRIA N. 1 e nei confronti di Sargentini dott. Roberta e di Stella dott. Giovanni, con riserva di integrazione del contraddittorio verso gli altri controinteressati, per l'annullamento – previa sospensiva – della delibera del Direttore Generale 6.10.2014 n. 842, comunicata con nota 7.10.2014 n. 93398, con cui è stata annullata d'ufficio la precedente delibera direttoriale 26.3.2014 n. 252, limitatamente alle prove pratica e orale e alla graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente psicologo, area di psicologia, disciplina di “psicoterapia”, bandito il 17.1.2012, approvate con la citata delibera n. 252/2014, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato, ivi comprese in particolare la citata comunicazione 7.10.2014 n. 93398; la nota 17.6.2014 n. 58399, di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio; la delibera direttoriale 6.6.2014 n. 501, che faceva cenno all'eventualità delle misure di ritiro di cui sopra; la nota dell'U.O. Affari Legali e del Contenzioso 10.7.2014 n. 66712 e la nota del Presidente e del Segretario della Commissione Esaminatrice 17.7.2014 n. 69030, ambedue sconosciute alle ricorrenti, ma citate nella delibera 842/2014.

Il concorso di cui in epigrafe è stato indetto dalla ex USL N. 2 DELL'UMBRIA con bando del 17.1.2012 (doc. 1). I relativi atti sono stati approvati con delibera del Direttore Generale dell'AZIENDA USL UMBRIA N. 1 (nella quale è frattanto confluita l'USL banditrice) n.




252 del 26.3.2014 (doc. 2). Nella graduatoria di merito le ricorrenti figurano tra i vincitori. Con nota 17.6.2014 n. 58399 (doc. 3) le interessate hanno avuto comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'annullamento d'ufficio della citata delibera direttoriale n. 252/2014, per le modalità di svolgimento della prova pratica, espletata in forma esclusivamente scritta senza rispetto della regola dell'anonimato. Con nota 7.10.2014 n. 93398 (doc. 4), è stata loro recapitata copia della delibera direttoriale 6.10.2014 n. 842 (doc. 5), con cui risulta pronunciato l'annullamento d'ufficio degli atti del concorso *“limitatamente alle determinazioni della Commissione Esaminatrice, a partire dalla “prova pratica ed atti successivi, comprese la “prova orale” e la “graduatoria finale di merito”*.

Gli atti di cui in epigrafe sono illegittimi per i seguenti motivi.

1) Violazione e falsa od errata applicazione dell'art. 21 nonies legge 7.8.1990 n. 241 – Eccesso di potere per macroscopica illogicità, contraddittorietà, travisamento, insufficienza della motivazione -

Gli atti gravati non recano alcuna motivazione né sull'interesse pubblico specifico (diverso da quello al mero ripristino della legalità), né sulla prevalenza dei controinteressati nel bilanciamento con la posizione dei vincitori, motivazione richiesta invece tassativamente dall'art. 21 nonies legge 241/90.

Gli stessi atti sono viziati da palese contraddittorietà perché, da un lato, fondano l'annullamento sulla violazione dell'anonimato nella prova pratica, in quanto svolta in forma soltanto scritta, ma dall'altro, invocano l'art. 4 del bando che configura una prova pratica da espletare



prevalentemente attraverso la discussione di casi clinici con inevitabile riconoscimento del candidato che la sostiene. La schematica illustrazione scritta della prova pratica riveste, nella formulazione dello stesso art. 4, un carattere del tutto marginale ed in tal caso non vige la regola dell'anonimato (Cons. Stato, VI, 29.3.2007 n. 1454).

Con effetto assorbente si rileva infine la totale inesistenza dell'interesse, sia pubblico che dei controinteressati, all'adozione dell'autotutela. Se infatti tale interesse attiene al rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, nella loro declinazione consistente nell'anonimato della prova, esso non può trovare alcuna soddisfazione nella rinnovazione della prova stessa, come disciplinata dal bando, cioè (come già detto) in forma necessariamente non anonima.

D'altronde, l'interesse dei non vincitori a ripetere la prova con le stesse garanzie della precedente, cioè un interesse meramente casuale, chiaramente cede di fronte al fortissimo affidamento dei vincitori, che li ha indotti ad abbandonare la ricerca di altre soluzioni lavorative e che risulterebbe gravemente inciso dalla vanificazione del grave impegno psico-fisico speso per superare il concorso.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta

Tale vizio è comprovato dal fatto che l'USL intimata ha anche recentemente utilizzato (determina dirigenziale 2652/2014 – doc. 7) la graduatoria degli idonei in concorsi espletati, dalla ex ASL N. 1 DELL'UMBRIA (decisione direttoriale 30.5.2011 n. 362 – doc. 6), con modalità identiche a quelle poste a base dell'odierno annullamento d'ufficio e si è ben guardata dal prendere iniziative di autotutela a carico



delle predette graduatorie.

3) Altri profili di violazione dell'art. 21 *nonies* legge 7.8.1990 n. 241

Manca anche il presupposto dell'autotutela consistente nell'illegittimità dell'atto annullato. La giurisprudenza (Cons. Stato 1454/2007 cit.) ritiene non necessario l'anonimato, quando il bando prevede l'articolazione della prova pratica in una fase di discussione e di confronto con i concorrenti ed in una fase di elaborazione scritta. Nel caso all'esame, come già visto, l'art. 4 del bando assegna ad una schematica illustrazione scritta della prova pratica una funzione meramente integrativa rispetto all'esame di un soggetto clinicamente interessante o all'esame dei risultati di tests diagnostici con conseguente diagnosi psicologica. Da ciò discende che, nel caso di specie, non doveva comunque essere rispettata la regola dell'anonimato e che, venuto meno in tal modo uno dei due ordini di illegittimità riscontrati dalla Direzione Aziendale, la valutazione discrezionale operata ai fini dell'annullamento d'ufficio risulta comunque viziata.

Per tutti i motivi esposti si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati con salvezza di spese e compensi.

Il ricorso è stato già notificato nei modi ordinari ai controinteressati Sargentini Roberta e Stella Giovanni.

Con ordinanza 171/2014 il Tar ha sospeso i provvedimenti impugnati.

Perugia, 2 gennaio 2015

Avv. Carlo Alberto Franchi



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 737 del 2014, proposto da:
Roberta Alagna, Emanuela Moretti, Ilaria Persiani, Silvia Urbani,
rappresentati e difesi dagli avv. Fabio Buchicchio, Carlo Alberto
Franchi, Daniela Franchi, con domicilio eletto presso Carlo Alberto
Franchi in Perugia, Via XX Settembre, 76;

contro


Azienda U.S.L. Umbria N.1, rappresentato e difeso dagli avv. Mario
Rampini, Luca Benci, con domicilio eletto presso Mario Rampini in
Perugia, piazza Piccinino N.9;

nei confronti di

Roberta Sargentini, Giovanni Stella;

per l'annullamento

della delibera del Direttore Generale 6.10.2014 n. 842, comunicata in



allegato a nota 7.10.2014 n. 93398, successivamente pervenuta, con cui è stato disposto l'annullamento d'ufficio della precedente delibera direttoriale 26.3.2014 n. 252, limitatamente alle prove pratica e orale e alla graduatoria finale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di dirigente psicologo, area di psicologia, disciplina di "psicoterapia", bandito il 17.1.2012, approvate con la citata delibera direttoriale n. 252/2014, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso o collegato a quello sopraindicato, ivi comprese in particolare, e per quanto di ragione: [a] la citata comunicazione 7.10.2014 n. 93398; [b] la nota 17.6.2014 n. 58399, con cui era stato comunicato l'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio concluso con l'atto sopra menzionato; [c] la delibera direttoriale 6.6.2014 n. 501, nella quale si faceva cenno all'eventualità delle misure di ritiro di cui sopra; [d] la nota dell'U.O. Affari Legali e del Contenzioso 10.7.2014 n. 66712, non conosciuta dalle ricorrenti, ma citata nelle premesse della delibera 842/2014; [e] la nota del Presidente e del Segretario della Commissione Esaminatrice 17.7.2014 n. 69030, anch'essa non conosciuta dalle ricorrenti, ma citata nelle premesse della delibera 842/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'istanza in calce al ricorso con la quale si chiede di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati non



notificatari e si chiede l'autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c. richiamati dagli articoli 49, co. 3 e 52 co. 2, c.p.a.;


Rilevato che la parte ricorrente ha dedotto la difficoltà di procedere nelle forme della notifica individuale in quanto la graduatoria ammessi alla seconda prova ai quali deve estendersi il giudizio è costituita da sessantuno unità;

Ritenuto di dover accogliere l'istanza e di dover autorizzare la notifica del ricorso con la modalità dei pubblici proclami;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e, in conseguenza dispone:

- che una copia conforme della presente ordinanza sia allegata in calce all'originale del ricorso depositato presso la Segreteria del TAR;
- che una copia conforme dell'originale del ricorso e dell'ordinanza sia depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della parte ricorrente nella sede dell'Azienda U.S.L. Umbria N.1 dove rimarrà affissa per ulteriori trenta giorni consecutivi;
- che la parte ricorrente dia prova dell'affissione presso la sede dell'Azienda U.S.L. Umbria N.1 del ricorso e dell'ordinanza nei trenta giorni successivi tramite deposito presso la segreteria del TAR di apposita dichiarazione del funzionario dell'Azienda U.S.L. addetto;
- che un estratto riassuntivo ma esaustivo del ricorso e copia in calce della presente ordinanza sia inserito a cura della parte ricorrente,




nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale delle Regione Umbria;

- che la parte ricorrente depositi presso la Segreteria del TAR copia dell'avvenuta pubblicazione nei trenta giorni successivi tramite copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e del Bollettino Ufficiale delle Regione Umbria recante l'estratto del ricorso e della presente ordinanza.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Perugia il giorno 18 dicembre 2014.


Il Presidente
Cesare Lamberti

Avv. Carlo Alberto Franchi

TC15ABA685 (Gratuito).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI MILANO

Ammortamento cambiario

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto n. 12118/2014 del 07/01/2015 ha pronunciato l'ammortamento delle seguenti cambiali, ciascuna dell'importo di Euro 2.000, con scadenza rispettivamente al 15 gennaio 2015, 15 febbraio 2015, 15 marzo 2015, 15 aprile 2015, 15 maggio 2015, 15 giugno 2015, 15 luglio 2015, 15 settembre 2015, 15 ottobre 2015, 15 novembre 2015, 15 dicembre 2015, 15 gennaio 2016, 15 febbraio 2016, 15 marzo 2016, 15 aprile 2016, 15 maggio 2016, 15 giugno 2016, 15 luglio 2016, 15 settembre 2016, 15 ottobre 2016, 15 novembre 2016, 15 dicembre 2016, 15 gennaio 2017, 15 febbraio 2017, 15 marzo 2017, 15 aprile 2017, 15 maggio 2017, 15 giugno 2017, 15 luglio 2017, 15 settembre 2017 - emesse in data 16/07/2012 da Zhou Zhouyan, in favore di Lamoraccaffè srl. Opposizione legale entro 30 giorni.

Lì, 14/01/2015

avv. Giuseppe D'Alonzo

T15ABC585 (A pagamento).

